

Codice A1715A

D.D. 31 gennaio 2024, n. 84

Art. 17 LR 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "NONE" - Rigetto istanza di modifica territoriale (ampliamento).



ATTO DD 84/A1715A/2024

DEL 31/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 LR 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “NONE” – Rigetto istanza di modifica territoriale (ampliamento).

Visto l’articolo 16 della Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale 19/06/2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

Visto l'articolo 28, comma 7, della LR n. 5/2018 secondo il quale “gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi”;

Vista la DGR 08/03/2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

Vista l'istanza 29/06/2023 (Prot. 19299 del 30/06/2023) con la quale il Concessionario Sig. Cavaglià Daniele ha chiesto la modifica territoriale (ampliamento) dell’ A.A.T.V. NONE dagli attuali 324.02.83 ettari a 648.07.83 ettari;

Vista la nota 07/07/2023 Prot. n. 19944 con cui è stato comunicato al Sig. Cavaglià Daniele l’avvio del procedimento di ampliamento territoriale;

Vista la DGR 08/03/2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (“*Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e*

delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV-)", che, quanto alla documentazione da presentare per l'ampliamento o la nuova costituzione di AATV, prevede che sia necessaria:

"a) planimetria catastale in scala idonea, dove siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'AATV o in alternativa shape dei particellari del mosaico catastale scaricati dal Geoportale Piemonte

(<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>);

b) cartografia in pdf o in duplice copia se cartacea, estratta dalla DBTRE regionale (Base Cartografica di Riferimento Annuale 2021 raster b/n 1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata. In alternativa può essere presentato shape file con i confini dell'AATV risultante dall'ampliamento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, contenente:

1) l'elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

2) il titolo di possesso;

3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale.

Possono essere inclusi, entro il limite del 10% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;

4) il possesso degli atti di assenso o delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni ai fini dell'esercizio venatorio all'A.A.T.V. Gli atti di assenso o le convenzioni devono riportare la firma del sottoscrittore allegando la relativa copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore.

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi;

d) relazione, predisposta e sottoscritta da un tecnico faunistico con la quale il richiedente ha l'onere di dimostrare l'eccellenza del proprio progetto naturalistico e faunistico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette;

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

Nella relazione il richiedente ha inoltre l'onere di dimostrare l'eccellenza del proprio progetto naturalistico e faunistico."

Vista la nota 02/08/2023 Prot. n. 22454 trasmessa via pec al Sig. Cavaglià Daniele con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento e sono stati richiesti ulteriori dettagli sulla documentazione presentata ed, in particolare:

- *cartografia come indicato al punto b) sopracitato;*

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, contenente tutti i dati indicati al punto c) sopracitato e nei punti da 1 a 4;*
- *relazione conforme ai contenuti richiesti al punto d) sopracitato, sottoscritta e timbrata da un tecnico faunistico.*

Vista la nota 01/09/2023 (Prot. n. 24842 del 04/09/2023) con cui veniva trasmessa parte della documentazione richiesta, ed in particolare:

- cartografia come indicato al punto b) sopracitato;
- relazione conforme ai contenuti richiesti al punto d) sopracitato, sottoscritta e timbrata dal tecnico faunistico

Verificata la documentazione e ridigitalizzata su software GIS la cartografia dell'ampliamento richiesto;

Vista la nota 08/12/2023 Prot. n. 34024 trasmessa al Sig. Cavaglià Daniele tramite Pec con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, si comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza del 30/06/2023 Prot. n. 19299 di modifica territoriale dell'A.A.T.V. NONE per le motivazioni sottoelencate, concedendo termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate anche da documenti:

Mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, richiesta in data 02/08/2023 con la nota A1700A Prot. 22454 ai sensi della sopra citata deliberazione della Giunta regionale 08/03/2004, n.15-11925, contenente:

- 1) elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;*
- 2) il titolo di possesso;*
- 3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia culturale;*
- 4) il possesso delle adesioni al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell'esercizio venatorio all'azienda agri-turistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di presa visione del regolamento dell'azienda.*

Preso atto che nel prescritto termine non sono pervenute osservazioni né documenti;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza, l'Amministrazione, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di istituzione/ampliamento/rinnovo dell'azienda deve accertare che il richiedente/concessionario abbia l'effettiva disponibilità dei beni che si assumono conferiti per l'istituzione dell'azienda e deve, quindi, verificare l'effettiva esistenza del consenso di tutti i soggetti i cui terreni sono stati fatti oggetto di inclusione nell'azienda;

Rilevato, pertanto, che la mancata produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impedendo di accertare la permanenza del suddetto consenso, non consente all'Amministrazione di controllare che nessuna modificazione sia intervenuta nello stato di fatto dell'azienda e che i proprietari e/o i conduttori dei fondi inclusi siano rimasti invariati.

ritenuto, pertanto:

di non accogliere l'istanza di modifica territoriale dell'A.A.T.V. presentata dal Sig. Cavaglià Daniele in data 29/06/2023;

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, con la sopra citata DGR 08/03/2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV – e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV –);

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;

richiamata la DGR 15/05/2023, n. 20-6877, di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione che fissa in giorni 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame (scheda num. 320 relativa a "Nuove concessioni o modifiche delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agriturismo-venatorie (AATV)");

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR 15/05/2023, n. 20-6877, considerando le sospensioni concesse;

vista la DGR 30/01/2023, n. 3-6447 "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023*", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17/10/2016 n. 1-4046, come modificata dalla DGR 14/06/2021, n. 1-3361.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;
- deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925;

DETERMINA

- di non accogliere, sulla base delle risultanze istruttorie, l'istanza di modifica territoriale (ampliamento) dell'azienda A.A.T.V. NONE dagli attuali 324.02.83 ettari a 648.07.83 ettari.

La presente determinazione verrà notificata al Concessionario e all'A.T.C. competente per territorio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto